

Legge regionale 14 febbraio 2014 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative negli ambiti di intervento di cui alla presente legge in collaborazione con:

- a)** i Comuni, singoli e associati;
- b)** le Aziende sanitarie e in particolare i servizi deputati alla cura delle dipendenze in età adulta e in età evolutiva;
- c)** le istituzioni scolastiche;
- d)** le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
- e)** le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
- f)** altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 26/2017